

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1652 del 20/03/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Medesano, Via Dordone, 41 richiesta dall'impresa New House SpA per l'attività di costruzione prefabbricati in carpenteria metallica. Pratica SUAP 255/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1717 del 19/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti MARZO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO che:

l'impresa New House SpA risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP Bassa Val Taro del 16/05/2014 e s.m.i., che recepisce l'endoprocedimento emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 35444 del 14/05/2014 e s.m.i., per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Medesano in data 09/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con protocollo n. PG/2024/183045 del 10/10/2024 – pratica Sinadoc 34489-2024 - pratica SUAP 255/2024, dall'Amministratore Unico dell'impresa New House SpA (P.IVA 00461550345), con sede legale in Via Dordone, 41 Comune di Medesano per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di costruzione prefabbricati in carpenteria metallica svolta presso lo stabilimento ubicato in via Dordone, 41 Comune di Medesano e contestuale modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2024/190016 del 21/10/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/208766 del 19/11/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/0209476 del 19/11/2024 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice aria (prot. PG/2025/27665 del 13/02/2025) i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 - parere per quanto di competenza di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. PG/2024/199881 del 05/11/2024, confermato in data 28/11/2024 prot. PG/2024/216070;
 - parere in merito alla compatibilità urbanistica e alla matrice rumore, comprensivo di nulla osta di Arpae ST, espresso dal Comune di Medesano prot. PG/2025/2767 del 08/01/2025;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO inoltre che in merito alla matrice scarichi idrici:

- nell'ambito del presente procedimento, l'impresa ha dichiarato "*proseguimento senza modifiche*";
- che a seguito della richiesta dell'Impresa di rinnovare l'AUA Arpae SAC di Parma ha chiesto conferma dei pareri precedentemente espressi;
- che la conferenza di servizi si concludeva senza che siano pervenuti atti o determinazione di dissenso da parte degli Enti coinvolti e che pertanto i seguenti pareri precedentemente espressi si

intendono confermati e di seguito richiamati:

- il nulla osta e la valutazione di incidenza espresso per quanto di competenza dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale con determina n. 329 del 03/08/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/123954 del 06/08/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

ed in particolare, in merito alla matrice scarichi idrici, si intendono confermati i seguenti pareri precedentemente espressi:

- la relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale prot. PG/2021/129551 del 19/08/2021;
- parere espresso dal Comune di Medesano prot. PG/2021/131935 del 26/08/2021 comprensivo di parere di Arpae Servizio Territoriale di Parma acquisito a prot. comunale n. 14078 del 19/08/2021;
- parere espresso dalla Provincia di Parma prot. PG/2022/13956 del 28/01/2022, *allegato al presente atto quale parte integrante*;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Medesano in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa New House SpA, per l'esercizio dell'attività di costruzione prefabbricati in carpenteria metallica da realizzare in Comune di Medesano, Via Dordone, 41, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa New House SpA P.IVA 00461550345 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Medesano via Dordone, 41 , che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Medesano ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Medesano

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata con endoprocedimento emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 35444 del 14/05/2014 e s.m.i.. che deve intendersi revocata;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A Scarichi" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato E Rumore"

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. di dare atto che il provvedimento di rinnovo e contestuale modifica dell'AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di rinnovo e contestuale modifica dell'AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di rinnovo e contestuale modifica dell'AUA al SUAP del Comune di Medesano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medesano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Tommaso Taticchi

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-34489
	New House SpA Stabilimento ubicato in Via Dordone, 41 Medesano (PR)
	Gli scarichi defluenti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel Fiume Taro mediante canale di scolo a cielo aperto che attraversa area compresa nelle perimetrazioni del SIC/ZPS Medio Basso Taro e della Carta di Tutela dei Parchi del PTCP della Provincia di Parma. Lo stabilimento in oggetto è intercluso in area compresa tra la ferrovia Parma-La Spezia e la sede autostradale A15.
PARTE DESCRITTIVA	Le acque prelevate dall'acquedotto vengono utilizzate prevalentemente per i servizi igienici e le docce dislocati nei vari stabili mentre una parte minoritaria è utilizzata per il lavaggio di prefabbricati/box, che rientrano in ditta dopo il noleggio; tale attività verrà eseguita in una nuova zona di lavaggio posizionata in apposita area esterna dedicata e delimitata con cordolatura in cemento ed avente una superficie di 50 mq. Tale attività darà origine allo scarico denominato in planimetria S4 e trattasi scarico di tipo industriale, periodico durante l'arco della giornata lavorativa e caratterizzato da trattamento in impianto di disabbatura, deoliatore con filtro a coalescenza e filtro percolatore dimensionato per 10 AE. Il lavaggio sarà effettuato con idropulitrice elettrica utilizzata a freddo e con sola acqua. Risulta informazione che nel canale intubato nel quale s'innesta lo scarico S4 (dotato di pozzetto d'ispezione a valle del sistema di trattamento) sono convogliate anche acque provenienti da utenze esterne al perimetro aziendale e non pertinenti all'attività in oggetto pertanto anche per questo motivo lo scarico denominato S7 evidenziato in planimetria, non è da considerarsi pertinente e rappresentativo di tutti gli scarichi defluenti dal sito aziendale siano essi di origine industriale, domestico e di dilavamento dei piazzali e delle coperture dei fabbricati. Detto punto di scarico, a cielo aperto, è posto immediatamente a monte del sottopasso autostradale ed il canale a cielo aperto si immette nel fiume Taro dopo diverse decine di metri. Nel merito delle acque derivanti dal dilavamento dei piazzali si prende atto che 58649 mq risultano essere adibiti a parcheggio, piazzali di transito veicoli e deposito dei prodotti finiti.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. Il trattamento depurativo proposto è da considerarsi idoneo, ma in considerazione della tipologia dei reflui che possono derivare dal lavaggio dei prefabbricati/box (soprattutto terriccio ed inerti), si dovrà procedere ad una verifica a vista con cadenza trimestrale dello stato di manutenzione dei componenti dell'impianto predisposto per il trattamento delle suddette acque di lavaggio e alla pulizia almeno con cadenza annuale dei suddetti componenti.
2. Relativamente alla gestione dell'area di lavaggio, ove tecnicamente possibile, si caldeggia la copertura con tettoia della suddetta area.
3. Anche per le caditoie e le relative condutture di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dei piazzali di cui sopra devono essere previste la verifica a vista semestrale dello stato di formazione dei depositi e con cadenza annuale la pulizia.
4. Tutti i punti di scarico sfocianti nel canale a cielo aperto di proprietà devono essere oggetto di verifica a vista con rimozione della vegetazione spontanea al fine di evitare ristagni e interferenze nei flussi in occasione di forti precipitazioni nonché controllo di eventuali erosioni spondali.
5. **Le acque reflue industriali che originano lo scarico S4 dovranno rispettare i limiti di cui di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 parte Terza del D.Lgs. 152/2006, e, inoltre, ricadendo in zona di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, lo scarico è soggetto ai seguenti valori limite: Azoto totale ≤ 15 mg N/l (compreso quello ammoniacale) e Azoto ammoniacale totale ≤ 5 mg N/l.**
6. La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. **Entro 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo di AUA**, il gestore dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
7. Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S4. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.
8. Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
9. La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.
 Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
10. La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli

interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti. 11. Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. 12. La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente. 13. In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.	
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Scarico S4: • tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di lavaggio previo trattamento costituito da dissabbiatore, deoliatore con filtro a coalescenza e filtro percolatore anerobico; • dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 10 A.E.; • corpo idrico ricettore: fosso di cemento intubato; • bacino: Fiume Taro; • volume scaricato: 150 mc/anno; • portata media: 0,185 mc/h; • portata massima: 0,200 mc/h; Planimetria allegata al presente atto quale parte integrante.

nota: competenza Arpae

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-34489
	New House SpA Stabilimento ubicato in Via Dordone, 41 Medesano (PR)
	Eventuali premesse
PARTE DESCRITTIVA	Di seguito si descrivono gli scarichi defluenti dagli stabili che compongono lo stabilimento in oggetto mantenendo la stessa numerazione riportata nella planimetria rete fognaria interna inoltrata: - scarico S1/domestico costituito da reflui da servizi igienici dallo stabile 4 e assoggettati a trattamento depurativo costituito da degrassatore, imhoff e filtro percolatore anaerobico per complessivi 8 AE avente recapito in fosso intubato; - scarico S2/domestico costituito da reflui da servizi igienici dallo stabile 3 (lato sud-ovest) ed assoggettati a trattamento depurativo costituito da degrassatore, imhoff e filtro percolatore anaerobico per complessivi 4 AE; - scarico S3 scarico/domestico derivato da servizi igienici posti nello stabile 3 (lato nord-est) previo trattamento con degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore (dimensionati per 5 AE); - scarico S5/domestico derivato da scarichi da servizi igienici posti nello stabile 1 trattati in impianto trattamento costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico per complessivi 8 AE; - scarico S6/domestico derivato da scarichi da servizi igienici posti in fabbricato lato nord-est dello stabile 2 e trattati con sistema depurativo costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico per complessivi 15 AE. Per tutti gli scarichi descritti a valle del pozzetto di controllo/ispezione risulta predisposto l'innesto delle condutture di raccolta delle acque meteoriche delle coperture dei fabbricati e/o delle aree cortilizie pertinenziali corrispondenti e che si immettono nei fossi intubati che attraversano il sito da ovest verso est.

PRESCRIZIONI

(del Comune di Medesano comprensivo di nulla osta di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma)

1. Si rileva che le soluzioni impiantistiche prescelte per il trattamento delle acque reflue dei servizi igienici e dai locali accessori non sono esattamente quelle prescritte dalla normativa di settore (DGR 1053/03) in quanto per il complesso edilizio devono essere applicati i criteri dei sistemi di cui alla Tab. B della medesima DGR ma in considerazione della verosimile discontinuità nell'utilizzo dei locali descritti e conseguentemente anche dell'attesa discontinuità dei flussi di scarico, in via del tutto eccezionale preso atto delle caratteristiche dimensionali degli elementi costituenti i sistemi di trattamento depurativo (complessivamente 40 AE su 38 addetti dichiarati) si valuta favorevolmente la possibilità di utilizzo del filtro percolatore anaerobico in luogo di quello aerobico così come indicato nella planimetria esplicativa dei punti di scarico ma in forza di ciò si prescrive che sia effettuata una verifica a vista con cadenza semestrale dello stato di manutenzione dei componenti di ciascun blocco dei sistemi di trattamento e con cadenza annuale deve essere prevista la pulizia dei medesimi sistemi per ciascuno dei punti di scarico dedicati ai reflui dei servizi igienici.
2. Anche per le caditoie e le relative condutture di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dei piazzali di cui sopra deve essere prevista una verifica a vista semestrale dello stato di formazione dei depositi e con cadenza annuale ne sia prevista la pulizia.
3. Tutti i punti di scarico sfocianti nel canale a cielo aperto di proprietà devono essere oggetto di verifica a vista con rimozione della vegetazione spontanea al fine di evitare ristagni e interferenze nei flussi in occasione di forti precipitazioni nonché controllo di eventuali erosioni spondali.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Scarichi domestici in corso idrico superficiale: **S1, S2, S3, S5, S6**
 Planimetria allegata al presente atto quale parte integrante.

nota: competenza Comune

**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti
Programmazione Rete Scolastica Gestione Amministrativa del Patrimonio
Statistica - S.I.T. e Sicurezza Territoriale
Servizio Polizia Provinciale

Str.^{one} Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931739
Fax 0521 931960
protocollo@postacert.provincia.parma.it

IL DIRIGENTE

Dott. geol. Andrea Ruffini

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma,

Spett.le **COMUNE DI MEDESANO**
SUAP

c.a. **ARPAE SAC**
Piazzale della Pace, 1
43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP n . 247/2020 - Istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. – DITTA NEW HOUSE SRL per l'insediamento in Comune di Medesano – Via Dordone, 41 - loc. Felegara - Parere

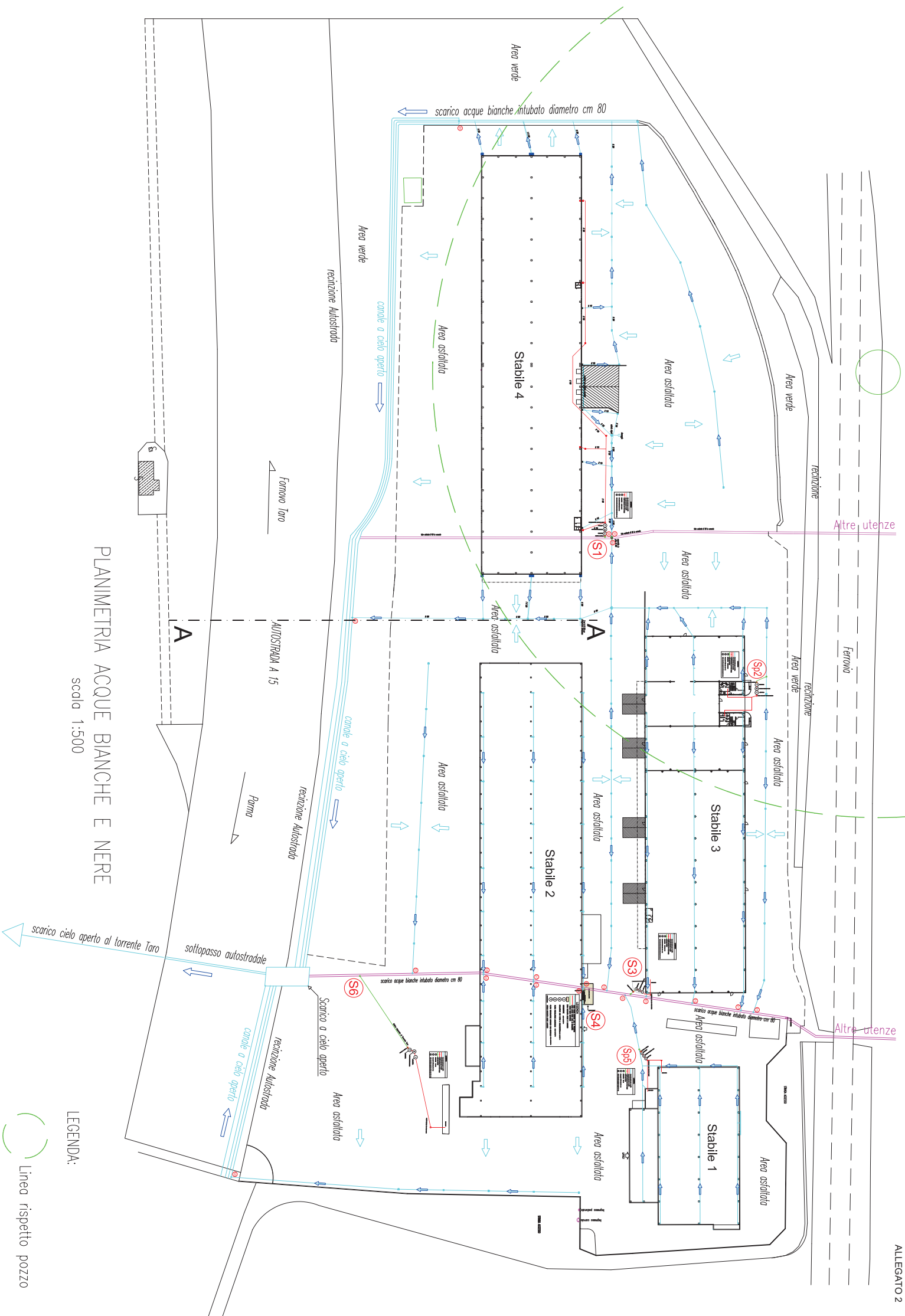
In riferimento alla nota PEC n. 12859 del 14.05.21, trasmessa dal Comune di Medesano, e la nota di pari oggetto di ARPAE, relative alla richiesta di modifica Sostanziale di AUA presentata dalla Ditta New House, insediata in strada Dordone, 41, località Felegara, in Comune di Medesano, si rileva che:

- la Ditta New House, è un'attività esistente dedicata a lavorazioni meccaniche per la produzione di case e casette prefabbricate, box, bungalows, prefabbricati metallici o altri materiali e relativi accessori; produzione di lamiere grecati, pannelli sandwich e carpenteria metallica in genere;
- la Ditta è dotata di Autorizzazione Unica Ambientale Provvedimento Unico N.413/2013 rilasciato dal SUAP Bassa Val Taro il 16/05/2014 (e successiva modifica con Prov. Unico N.56/2018 del 21/05/2018 del SUAP Unione dei Comuni Valli taro e Ceno);
- la zona su cui sorge la Ditta ricade all'interno di una "Zona di protezione di tipo A", così come individuate nella tav. 15 del PTA, allegato del PTCP;
- la zona su cui sorge la Ditta ricade all'interno di una "Area di ricarica diretta degli acquiferi C, oltre a A e B" e "Classe di vulnerabilità a sensibilità elevata", così come individuate nella tav. 6 del PTA, allegato del PTCP;
- ai sensi dell'art. 6 "Gli scarichi industriali nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B" delle NTA del PTA, Allegato al PTCP, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, identificate sulla specifica cartografia non potranno più essere rilasciate nuove autorizzazioni per scarichi produttivi recapitanti direttamente in corpo idrico superficiale e/o sul suolo. Relativamente a scarichi esistenti alla data di adozione dell'Approfondimento in materia di tutela delle acque dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliarli nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili. Se ciò non dovesse risultare economicamente sostenibile dovrà perseguirsi l'obiettivo di delocalizzare l'attività produttiva in aree meno vulnerabili, anche mediante accordi negoziali ex art. 18 L.R. 20/2000. In ogni caso non potranno consentirsi ampliamenti delle attività produttive esistenti recapitanti direttamente in corpo idrici superficiali e/o sul suolo, se non finalizzati ad un miglioramento ambientale e/o della sicurezza dei lavoratori e non comportanti un aumento quantitativo dello scarico e/o un peggioramento qualitativo del medesimo;

Pertanto preso atto delle precedenti autorizzazioni, vista la documentazione trasmessa, vista la Determinazione n. 329 del 03/08/2021, nulla osta e valutazione di incidenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (valutazione non significativa dell'incidenza negativa dell'istanza in oggetto), fermo restando il rispetto delle indicazioni del PTA sopra richiamate, in particolare relative alla qualità e quantità dello scarico da autorizzare, verificata la natura dello scarico stesso, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Ruffini
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs 82/2005



PLANIMETRIA ACQUE BIANCHE E NERE

scala 1:500

LEGENDA:

Linea rispetto pozzo

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-34489
	New House SpA Stabilimento ubicato in Via Dordone, 41 Medesano (PR)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"	
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta autorizzata agli scarichi in atmosfera dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 35444 del 14/05/2014 e s.m.i. - di tale autorizzazione si richiede modifica per incremento previsto delle attività nell'area verniciatura, e in dettaglio: ➤ dismissione dei punti emissivi derivanti da impianti termici ad uso civile E03 - E04 - E09 - E13 - E29 e variazione delle caratteristiche delle emissioni E10 - E11; ➤ modifica dell'impianto di aspirazione collegato alle emissioni E01 - E02; ➤ inserimento nuove emissioni E30-E31-E32 derivanti da impianti ad uso industriale; - l'attività industriale prevede "costruzione prefabbricati in carpenteria metallica"; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - in merito al gruppo aspirante generante l'emissione E31 del Capannone 4, si prende atto della dichiarazione fornita sullo sbocco del camino di espulsione, che comunque sarà posizionata a 10 m dal suolo; - si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza un impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs 152/06 s.m.i e più precisamente: • Emissione E10: "Caldaia a metano" con potenzialità pari a 25 kW; • Emissione E11: "Caldaia a metano" con potenzialità pari a 24,4 kW; • Emissione E12: "Robur a metano" con potenzialità pari a 58 kW; • Emissione GT01: "Caldaia a metano" con potenzialità pari a 80,2 kW; • Emissione GT02: "Caldaia a metano" con potenzialità pari a 38,8 kW;

- **Emissione E32: "Caldaia a metano"**
8. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma che sono soggetti ai limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Emissioni "scarsamente rilevanti" ex art. 272 c.1 D.Lgs 152/06 s.m.i.

Emissione E32: - "Bruciatore a metano" della potenzialità di 94.30 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissioni art. 269 D.Lgs 152/06 s.m.i.

EMISSIONE E01-E02: - "Cabina di verniciatura" (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di verniciatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare e delle sostanze organiche volatili.

Si ricorda che per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, oppure prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

Per la fase di essiccazione vengono utilizzati due bruciatori in vena d'aria alimentati a gas metano della potenzialità di 320 kW cadauno.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di applicazione:

Portata massima tal quale cad.	30.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	3	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di essiccazione:

Portata massima tal quale cad.	30.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-Org. tot)	50	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂)	10	mg/Nm³
Ossido di carbonio	3	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E05: - “Aspirazione saldatura”

Gli effluenti gassosi da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	10	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E06: - “Aspirazione saldatura”

Gli effluenti gassosi da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7.800	Nm³/h
Durata ore/giorno	10	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E07: - “Aspirazione taglierina e bindelli”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi, devono essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E08: - “Aspirazione sezionatrice legno”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi, devono essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	700	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	60	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E30: - “Parete aspirante verniciatura” (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di verniciatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare e delle sostanze organiche volatili.

Si ricorda che per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, oppure prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

Per la fase di essiccazione viene utilizzato il bruciatore dell'emissione E32.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di applicazione:

Portata massima tal quale	18.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	3	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di essiccazione:

Portata massima tal quale	18.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-Org. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E31: - “Aspirazione macchine taglio automatico e manuale”
 (nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi, devono essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro, e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Saranno installate tre cappe singole, ciascuna posizionata sopra ognuno dei tre macchinari presenti e le emissioni prodotte saranno aspirate tramite un unico gruppo aspirante e convogliate verso il camino di espulsione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Relativamente all'art. 275 sulla base delle formule riportate nel punto 3 Allegato III, Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i., la conformità dell'impianto è verificata se:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • input di solvente (espresso come C org.tot): 12.000 kg/anno • emissioni totali (espresso come C org.tot): 4.000 kg/anno |
| <ul style="list-style-type: none"> • l'emissione diffusa non potrà essere superiore al 25% rispetto all'input di solvente |

ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro il 30 aprile di ogni anno deve essere trasmesso ad Arpae, relativo all'anno precedente, **il piano gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

EMISSIONI ODORIGENE

La Ditta in oggetto descritta, a seguito della richiesta di predisporre una relazione puntuale sulla gestione delle criticità dell'impianto in riferimento all'inquinamento olfattivo (art. 272-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) ha inviato un approfondimento, in relazione alla tipologia di attività svolta, sulle possibili emissioni odorigene in riferimento alle Linee Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.". Lo studio presentato è stato condotto in riferimento ai contenuti di cui alla relazione tecnica di livello 1, quale approfondimento proposto nell'ambito delle Linee Guida Arpae di cui alla DET-2018-426 del 18/05/2018 e s.m.i..

Si prende atto di quanto presentato e dovranno essere messe in atto tutte le possibili azioni gestionali che la Ditta ha individuato in caso emergessero delle problematiche in merito l'impatto odorigeno.

Si sottolinea che in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla emissioni odorigene.

Prescrizioni per messa in esercizio, messa a regime e autocontrolli

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01 - E02 - E30 - E31 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E01 - E02 - E30 - E31, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E01 - E02 - E30 - E31 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., **alle emissioni E01-E02 (sia in fase di applicazione sia in fase di appassimento), E07, E08, E30, E31 debbono avere una periodicità annuale.**

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	New House S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00461550345
Sede legale:	Via Dordone 41, loc. Felegara, Medesano (Parma)
Sede locale impianti:	Via Dordone 41, loc. Felegara, Medesano (Parma)

Lat.(WGS84):	44.717803608417
Long.(WGS84):	10.10895477064
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Carpenteria metallica
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	-
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1.008 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	516 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	148 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	318.623 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "**Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**" contenente disposizioni relative alla redazione dei referti analitici e del registro di autocontrollo, alla progettazione del punto di misura e al campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Allegato "Planimetria emissioni"
--------------------	----------------------------------

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

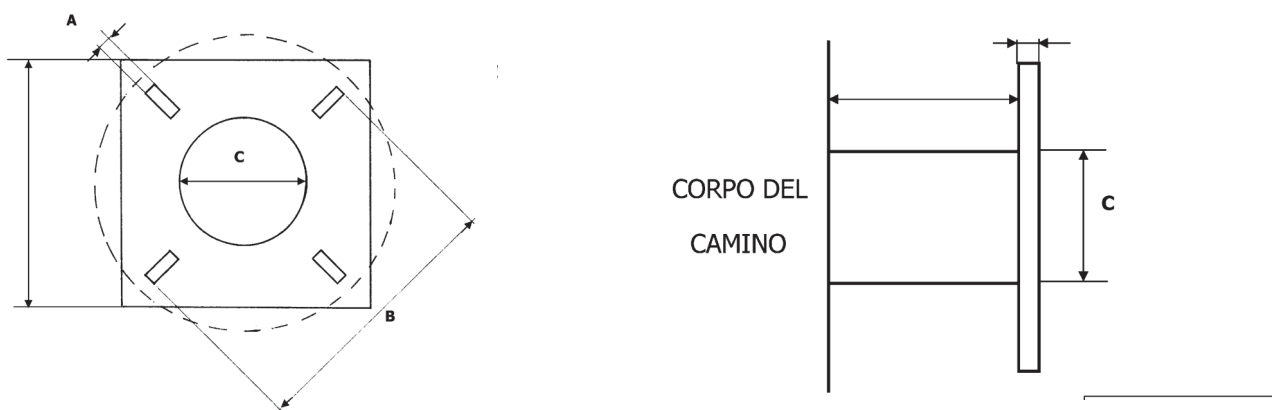
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:500
PLANIMETRIA INGRESSI CAPANNONI

Legenda:

— Limite asfalto

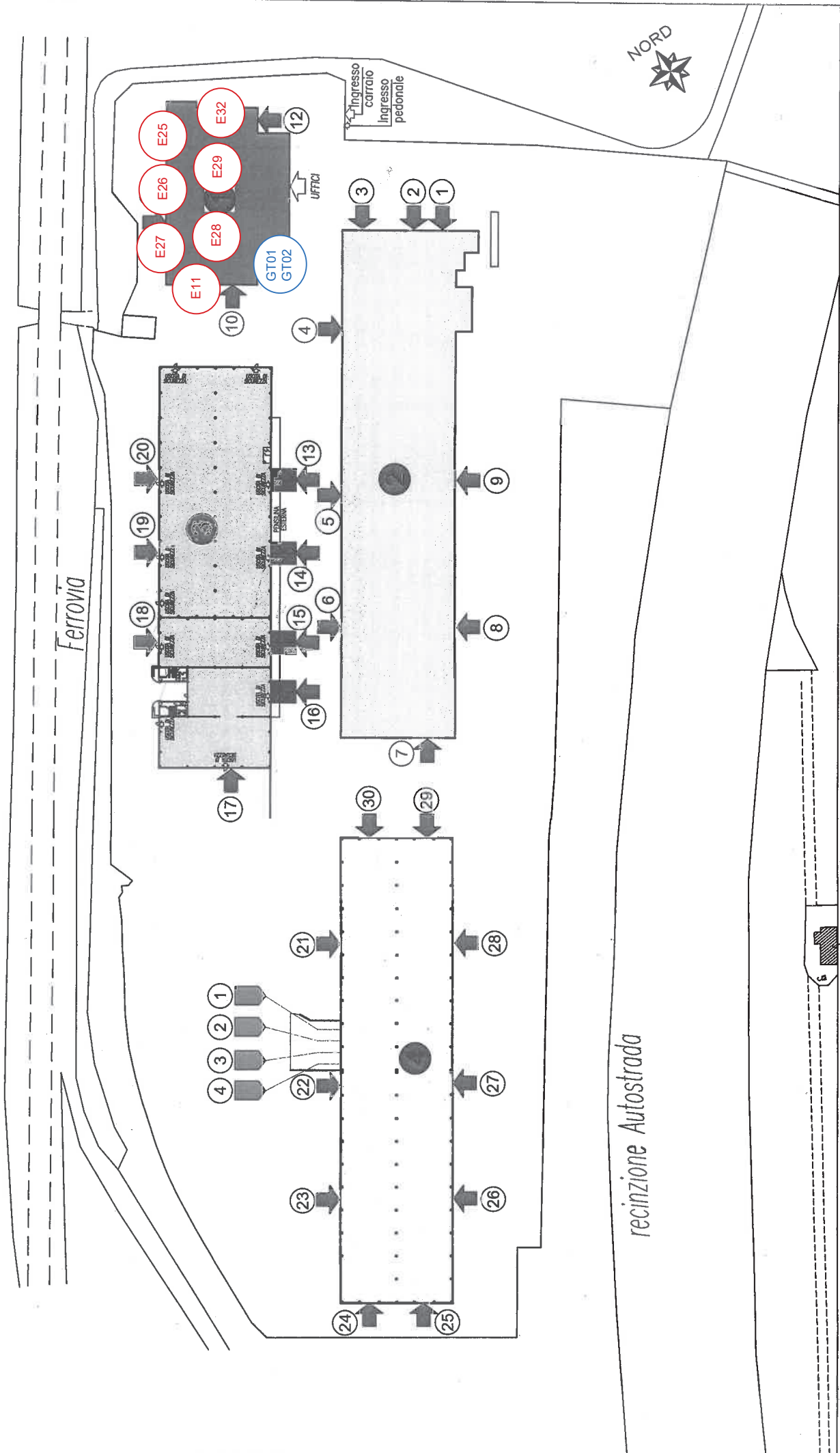
① ➔ Numerazione portoni ingresso

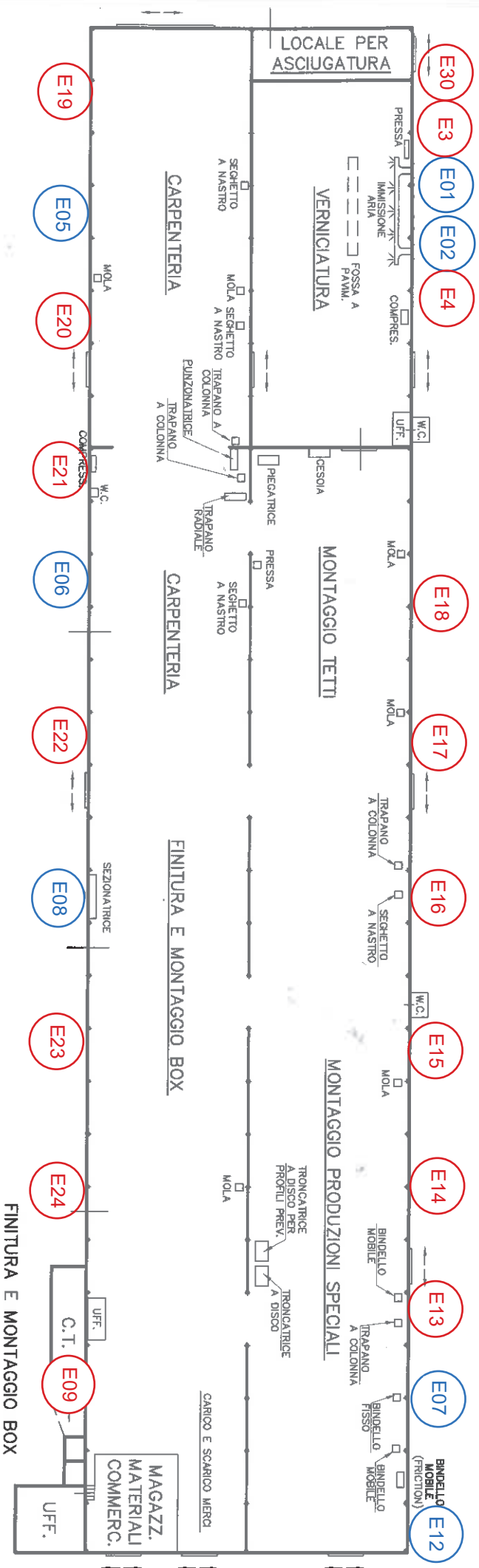
① Numerazione fabbricati

① ➔ Rampe di carico

○ Emissione NON oggetto di Modifica e contestuale Rinnovo

○ Emissione oggetto di Modifica e contestuale Rinnovo





- ☐ Emissione NON oggetto di Modifica e contestuale Rinnovo
- ☐ Emissione oggetto di Modifica e contestuale Rinnovo

SB NEW HOUSE S.P.A.				MA DORDONE, 41	
STABILIMENTO DI FELEGARA				FELEGARA DI MEDESANO (PR)	
CARPENTERIA E MONTAGGIO					
ESEGUITI IL					
Scala 1:600	Disegnat. Silvestri M.	Dis N. INEWHOUSE2	Data 12/07/2017		
IL PRESENTE DISEGNO E' DI N.S. ESCLUSIVA PRODUZIONE. NE E' VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE.					
Operatore rilievi fonom.:					



Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-34489
	New House SpA Stabilimento ubicato in Via Dordone, 41 Medesano (PR)
	L'impresa ha presentato valutazione previsionale di clima e impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale dalla quale emerge il rispetto dei limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame. L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano vigente e nel Piano adottato con delibera di C.C. n. 5 del 16.02.2024 come: <i>"Classe V – aree prevalentemente industriali"</i> e pertanto risulta compatibile con la localizzazione.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI • Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano vigente • Piano adottato con delibera di C.C. n. 5 del 16.02.2024	
PRESCRIZIONI	La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: • rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica; • le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; • l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; • deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune



DETERMINAZIONE N. 329 DEL 03/08/2021

OGGETTO: NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 E S.M.I. – DITTA NEW HOUSE SRL PER L'INSEDIAMENTO IN VIA DORDONE, 41 - LOC. FELEGARA - COMUNE DI MEDESANO

IL RESPONSABILE DI Direzione Area Tecnica

VISTI:

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016";
- la LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4 LEGGE EUROPEA PER IL 2021;
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- le Misure Specifiche di Conservazione del Sito della Rete Natura 2000 Z.S.C./Z.P.S. IT4020021 "Medio Taro" approvate con delibera di Comitato Esecutivo n.° 92 del 19/12/2013;
- il Regolamento Regionale 1° Agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale 1203 del 21 settembre 2020 e pubblicato sul BURERT n. 352 periodico (Parte Seconda) del 14.10.2020, data da cui decorre la sua vigenza;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n.° 111 del 22/12/2020;



- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la lettera inoltrata dal Comune di Medesano Settore Urbanistica ed Edilizia Privata acquisita dal protocollo di questo ente con n. 2666 del 17/06/21 contenente la richiesta di pareri di competenza relativamente all'istanza in oggetto;

VISTA la trasmissione in data 06/07/2021 della documentazione integrativa necessaria per l'attivazione dell'istruttoria da parte di questo Ente;

PREMESSO

CHE l'area oggetto di intervento riguarda la Zona B – Tutela ambientale generale, ai sensi del Piano Territoriale vigente del Parco Fluviale Regionale del Taro;

CHE l'art. 3 bis del Piano Territoriale del Parco sottopone a nulla osta qualsiasi progetto interessante il territorio del Parco;

CHE in base al "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale" l'istanza in oggetto e relativi interventi conseguenti ricade fra quelli oggetto di rilascio del nulla osta;

CHE ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE e della Direttiva Habitat 92/43 il territorio del Parco è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) già Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) "Medio Taro" cod. IT4020021;

CHE l'art. 3 ter del Piano Territoriale del Parco sottopone a Valutazione di Incidenza qualsiasi progetto e piano interessante i Siti di Importanza Comunitaria;

CHE ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n. 7/04 "la Valutazione di Incidenza di un progetto o intervento posto all'interno del SIC e all'interno dell'area protetta, compete all'ente gestore dell'area naturale protetta";

CONSIDERATO

CHE, come si legge nella documentazione presentata, l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA riguarda, per quanto di competenza di questo ente, l'adeguamento del sistema di scarico delle acque reflue e/o meteoriche;

CHE in particolare, come si evince dallo schema a blocchi e dalla documentazione inoltrata, il sistema di scarico sarà così composto:

1. Acque domestiche e servizi igienici degli stabili esistenti convogliano agli scarichi S1, S2, S3, S5, S6 previo trattamento con Degrassatore, Fossa IMHOFF, Filtro percolatore e successivamente nel canale esistente che confluisce nello scarico S7;
2. Acque meteoriche da coperture e piazzali convogliano allo scarico finale S7 tramite un fosso di proprietà privata;
3. Acque da lavaggio box rientrati da noleggio eseguito con idropulitrice elettrica utilizzata a freddo e con sola acqua convogliano allo scarico S4 previo trattamento con Dissabbiatura, Deoliatore con filtro a coalescenza, Filtri percolatore e successivamente nel canale esistente che confluisce allo scarico S7;
4. Lo scarico finale S7 confluisce in un canale esistente che passa sotto all'Autostrada per proseguire su un terreno di proprietà privata fino allo scarico finale al Fiume Taro;



CHE l'art. 19 del P.T.P. vigente del Parco regionale Fluviale del Taro relativo alla "Zona B: zona di tutela ambientale generale" prevede fra le attività consentite *"Le attività e gli interventi direttamente finalizzate al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché al rafforzamento, alla ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico."*;

CHE, come si legge anche nel Modulo di pre-Valutazione di Incidenza, il sistema proposto alla base della modifica dell'A.U.A. propone un miglioramento delle acque domestiche e meteoriche trattate e finalizzate allo scarico in acque superficiali nel Fiume Taro, non comportando un'incidenza negativa significativa sulla Z.P.S./Z.S.C. "Medio Taro" cod. IT4020021;

CHE l'istanza comporta quindi un miglioramento dell'attuale situazione dal punto di vista delle acque convogliate nel Fiume Taro, senza prevedere alcun intervento all'interno del perimetro dell'area protetta;

DETERMINA

1. di rilasciare, per quanto evidenziato in premessa, il proprio nulla-osta relativamente all' *ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 E S.M.I. – DITTA NEW HOUSE SRL PER L'INSEDIAMENTO IN VIA DORDONE, 41 – LOCALITA' FELEGARA NEL COMUNE DI MEDESANO*;
2. di valutare non significativa l'incidenza negativa dell'istanza in oggetto nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel ZSC/ZPS Medio Taro, per le motivazioni espresse in premessa;
3. di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
4. di approvare altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
5. di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa al richiedente Comune di Medesano Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Direttore Area Tecnica
Andrea Mancini / INFOCERT SPA
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.